





La nuova PAC 2023/2027




I due principali indirizzi della nuova PAC



* 2021-2027 rispetto a 2014-2020

Piano Strategico della PAC



Pagamenti diretti: circa 3,5 mrd/anno= 17-18 mrd eur 2023-2027

- Pagamenti disaccoppiati, accoppiati, «eco-schemi», giovani, redistributivo

OCM settore: circa 6-700 mio eur/anno= 3,2 mrd 2023-2027

- Vino, olio, ortofrutta, api, patate.

Sviluppo rurale: circa 3,3 mrd/anno= 16,0 miliardi 2023-2027

- Investimenti, misure agro-climatico-ambientali, insediamento giovani, indennità compensative, forestazione...

Regole

Agricoltore «attivo»
Soglia minima domanda
Condizionalità «rafforzata»

Agricoltori «presenti in registri» (esenzione < 5k eur)
 300 eur a domanda
 Condizionalità ambientale e «condizionalità sociale»

Piano Strategico della PAC 2023-2027

Regole trasversali: agricoltore attivo, condizionalità, etc.

Pagamenti Diretti

**Pagamenti disaccoppiati;
Pagamenti accoppiati;
Ecoschemi;
Pagamenti redistributivi.**

Misure settoriali

**Vino;
Olio;
Ortofrutta;
Api;
Patate.**

Sviluppo Rurale

Intervento 1 - Produzione Integrata

Applicata nelle
Regioni...

Con questi criteri di
applicazione...

Con questi incentivi...

Con questo plafond di
risorse

...

Intervento 77 - Servizi di back office per AKIS


Applicata nelle
Regioni...

Con questi criteri di
applicazione...

Con questi incentivi...

Con questo plafond di
risorse

E comunque dopo la approvazione del Piano...





Meno risorse e più vincoli

Pagamenti diretti

- Il 25% delle risorse dei pagamenti diretti destinato a misure orientate alla sostenibilità (**eco-schemi**)
- Parte delle risorse allo **sviluppo rurale** (biologico e giovani)
- Introduzione del **pagamento redistributivo** sino a 14 ha (per aziende con meno di 50 ha)
- 4% delle superfici a seminativi destinate alle **Aree a Focus Ecologico**
- La condizionalità viene «rafforzata» dal 2023 anche con l'**inserimento della rotazione annuale obbligatoria** e della «**condizionalità sociale**»

Distribuzione indicativa dei pagamenti diretti (TOTALE CA: 3,6 MRD EUR/ANNO)	Sino al 2022	Dal 2023*
Pagamenti di base (e greening sino al 2022)	85%	46%
Pagamenti accoppiati	13%	15%
Giovani agricoltori	2%	2%
Ecoschemi	=	25%
Pagamento redistributivo	=	10%
Trasferimento a sviluppo rurale (biologico- 2,5% e giovani - 1%) e OCM patate (0,2%)	=	3,7%

Di cui 3% al Fondo mutualistico catastrofale

*importi arrotondati

Pagamenti disaccoppiati

- Rimangono i titoli ma cambia molto il loro valore che scende a poco più della metà dal **2023 rispetto al «totale 2022 titolo + greening»**. Poi i nuovi titoli convergono verso la media di 167 eur circa. Tetto massimo a 2mila euro.

Pagamenti accoppiati

- Sostanzialmente confermati con **differenze più rilevanti per alcuni settori**.

Eco-schemi

- 5 misure del tutto nuove per obiettivi legati alla **transizione ecologica**.

Pagamento redistributivo

- Circa 82 euro/ha per i **primi 14 ettari dichiarati**. Escluse le aziende con più di 50 ettari.

Pagamento per i giovani

- Pagamento diretto supplementare (forfetario, di ca. 67 - 90 euro/ha, e con requisiti – sempre sino a 90 ha)

Una formula semplice per calcolare il nuovo valore dei titoli disaccoppiati

$$T_{2023} = T_{2022} \times 0,75$$

Esempio:

- Titolo 2022= 400 eur/ha
- Titolo 2023= 300 eur/ha

Ma attenzione!

Il Titolo del 2022 consentiva di **incassare anche il pagamento di «greening»** pari grosso modo alla metà del suo controvalore:

- Titolo 2022= 400 eur/ha
- Pagamento Titolo più greening 2022= 600 eur/ha


Dal 2023 il **«greening» viene soppresso** ed il nuovo valore del titolo consentirà di incassare solo il suo controvalore:

- Titolo 2023= 300 eur/ha
- Pagamento Titolo 2023= 300 eur/ha

Di fatto si dimezza il trasferimento per ettaro che garantisce ogni anno la liquidità agli agricoltori in cambio del rispetto della condizionalità.

Alla riduzione dei titoli disaccoppiati del primo anno...
... seguirà quindi una convergenza parziale con «stop loss» al 30% e
«capping» del valore dei titoli

Valori 2023=
50% valori
2022
compreso
greening



Limite massimo valore diritti: 2.000 eur dal 2023


Evoluzione pagamento disaccoppiato per ettaro

(elaborazione Confagricoltura)

Azienda 1: titolo 500 eur - Importo per ettaro (con greening): 750 eur

Azienda 2: titolo 80 eur - Importo per ettaro (con greening): 120 eur

	2022	2023 ricalcolo	2023	2024	2025	2026
Az. 1	750	375	347	319	291	263
Az. 2	120	60	81	101	122	142



Nota:

Il "ricalcolo" nel 2023, sempre per semplificazione, è stato impostato al 50%.

Principi generali e Deroghe BCAA 7 e BCAA 8

Una nuova «architettura verde» funzionale a massimizzare l'ambizione degli obiettivi climatico – ambientali. Articolata su tre componenti: condizionalità rafforzata, ecoschemi e interventi agro climatico – ambientali.

La condizionalità vincola il diritto al percepimento dei pagamenti diretti e a quello di alcuni interventi di sviluppo rurale.

Gli impegni relativi agli ecoschemi e agli interventi agro climatico – ambientali sono concepiti per andare oltre le norme già previste dalla BCAA e oltre i requisiti di gestione obbligatori.

Unici riferimenti normativi al momento disponibili: Regolamenti di base e Piano Strategico della PAC. Manca ancora il decreto condizionalità ed il decreto legislativo con le sanzioni che include anche quelle relative alla «condizionalità sociale».

Il Reg. n. 2022/1317, che disciplina le deroghe per le due BCAA, prevede che la deroga non si applichi nel caso in cui le BCAA siano condizioni di base (impegni «pertinenti») degli interventi agro-climatico agroambientali e degli ecoschemi a cui si aderisce.

Norme sulla condizionalità rafforzata Allegato III Reg. UE 2021/2115

Norma	Titolo
BCAA 1 (<i>ex greening</i>)	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento.
BCAA 2 (<i>new</i>)	Protezione minima di zone umide e torbiere
BCAA 3	Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
BCAA 4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza
BCAA 6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili

Norma	Titolo
BCAA 7 (<i>new</i>)	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse Sostituisce la diversificazione della programmazione precedente
BCAA 8 (<i>ex greening</i>)	A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi. B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli
BCAA 9 (<i>ex greening</i>)	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.

CGO 1 <i>(new)</i>	Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1): articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati	CGO 8 <i>(new)</i>	Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi : -articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5; -articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60 sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000; -articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.
CGO 2	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Articoli 4 e 5	CGO 9	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7) Articoli 3 e 4
CGO 3	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici . Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4	CGO 10	Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) Articolo 3 e 4
CGO 4	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Articolo 6, paragrafi 1 e 2	CGO 11	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23) Articolo 4
CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)* e articoli 18, 19 e 20		
CGO 6	Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE. Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli 4, 5 e 7.		
CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE. Articolo 55, prima e seconda frase		

Occupazione – Dir. 2019/1152

Legislazione applicabile	Disposizioni pertinenti	Requisiti
Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili Direttiva 2019/1152	Articolo 3	Le condizioni di impiego devono essere fornite per iscritto («contratto di lavoro»)
	Articolo 4	Garantire che l'occupazione nel settore agricolo sia oggetto di un contratto di lavoro
	Articolo 5	Il contratto di lavoro deve essere fornito entro le prime sette giornate di lavoro
	Articolo 6	Le modifiche del rapporto di lavoro devono essere fornite in forma scritta
	Articolo 8	Periodo di prova
	Articolo 10	Condizioni relative alla prevedibilità minima del lavoro
	Articolo 13	Formazione obbligatoria

- **Richieste di Confagricoltura**
- **Partire:**
 - con il minimo «set» di obblighi;
 - dopo opportuno rodaggio;
 - con sanzioni minime;
 - con «ravvedimento operoso».

Salute e sicurezza – Dir. 89/391/CEE e Dir. 2007/104/CEE

Legislazione applicabile	Disposizioni pertinenti	Requisiti
Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori Direttiva 89/391/CEE	Articolo 5	Disposizione generale che stabilisce l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori
	Articolo 6	Obbligo generale per i datori di lavoro di adottare le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute, comprese le attività di prevenzione dei rischi e la fornitura di informazioni e formazione
	Articolo 7	Servizi di protezione e prevenzione: lavoratori da designare per le attività relative alla salute e alla sicurezza o ricorso a servizi esterni competenti
	Articolo 8	Il datore di lavoro deve adottare misure per il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori
	Articolo 9	Obblighi dei datori di lavoro per quanto riguarda la valutazione dei rischi, le misure e l'attrezzatura di protezione, la registrazione e la segnalazione degli infortuni sul lavoro
	Articolo 10	Fornitura di informazioni ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute e le misure di protezione e prevenzione
	Articolo 11	Consultazione dei lavoratori e loro partecipazione alle discussioni su tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute sul luogo di lavoro
	Articolo 12	Il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata in materia di sicurezza e di salute

Legislazione applicabile	Disposizioni pertinenti	Requisiti
Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori Direttiva 2009/104/CE	Articolo 3	Obblighi generali volti a garantire che le attrezzature di lavoro siano adeguate al lavoro che i lavoratori devono svolgere senza compromettere la loro sicurezza e salute
	Articolo 4	Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva e ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata
	Articolo 5	Verifica delle attrezzature di lavoro: le attrezzature devono essere sottoposte a verifica dopo l'installazione e a verifiche periodiche da parte di personale competente
	Articolo 6	L'uso di attrezzature di lavoro che presentano un rischio specifico deve essere riservato ai lavoratori incaricati e tutte le riparazioni, trasformazioni e manutenzioni devono essere eseguite da lavoratori designati
	Articolo 7	Ergonomia e salute sul posto di lavoro
	Articolo 8	I lavoratori devono ricevere informazioni adeguate e, se del caso, istruzioni scritte per l'uso delle attrezzature di lavoro
	Articolo 9	I lavoratori devono ricevere una formazione adeguata

Le due nuove
norme di
condizionalità
più
«preoccupanti»

Obbligo di
**rotazione
annuale** dei
seminativi

- obbligo di rotazione annuale sulla medesima particella, con la necessità di alternare le coltivazioni anno per anno e senza consentire di fatto la monosuccessione.

Obbligo di
**area
improduttiva**

- Percentuale minima di almeno il 4% dei seminativi, destinata a:
 - aree non produttive;
 - elementi caratteristici del paesaggio.

Derogate come richiesto da Confagricoltura dal Reg. n. 2022/1317, anche se inspiegabilmente non per mais e soia. Questi impegni non si dovranno rispettare nel 2023. La deroga non si applica nel caso in cui le BCAA siano condizioni di base (impegni «pertinenti») degli interventi agro-climatico agroambientali e degli ecoschemi a cui si aderisce.

BCAA 7 – Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse

Si applica tale norma a partire dal
2024

Un cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo). Tale cambio di coltura è inteso come cambio di **genere botanico** e, pertanto, non è ammessa la monosuccessione.

Deroghe:

per le parcelle a seminativo condotte in aridocoltura e per quelle ricadenti nelle zone montane.

Esenzioni:

- colture sommerse;
- colture condotte con metodo biologico e le colture condotte secondo la Produzione Integrata, certificati dal SQNPI;
- Le aziende :
- con superficie di seminativi fino a 10 ettari;
- i cui SEMINATIVI sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- la cui SUPERFICIE AGRICOLA AMMISSIBILE è costituita per più del 75% da prato permanente, è utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o è investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o è sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi.

BCAA 8 – Percentuale minima di seminativo destinata a superfici ed elementi non produttivi, mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio e divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli

La BCAA, limitatamente al primo requisito “4% della superficie agricola destinata a superfici ed elementi non produttivi”, si applica a partire dal 2024.

- 4% dei seminativi a livello di azienda destinati a superfici ed elementi non produttivi, compresi terreni lasciati a riposo;
- sull'intera superficie agricola mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio;
- divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.

Deroga

Deroga divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti di cui alla presente norma nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti.

Esenzioni per la norma del 4%:

- Le aziende :
- con superficie di seminativi fino a 10 ettari;
- i cui SEMINATIVI sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- la cui SUPERFICIE AGRICOLA AMMISSIBILE è costituita per più del 75% da prato permanente, è utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o è investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o è sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi.

BCAA 9

Divieto di conversione o aratura di prati permanenti designati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti Natura 2000 .

- Divieto di conversione della superficie a prato permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- divieto di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o rovini la copertura erbosa, fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso.

BCAA 9

Esenzione

Gli habitat di interesse comunitario di cui ai cod. 6 e 7 - formazioni erbose naturali e seminaturali, torbiere, paludi basse - dell'Allegato 1 della direttiva 92/43/CEE, tutelati da specifiche misure di conservazione.

Deroghe

L'autorizzazione a convertire i prati permanenti all'interno delle Aree Natura 2000 può essere concessa solo dall'Autorità di Gestione dell'Area stessa, attraverso apposito provvedimento. In questo caso l'azienda accompagnerà la propria richiesta di conversione con il documento di autorizzazione rilasciato dall'Autorità di Gestione dell'Area interessata e l'autorizzazione sarà concessa solo a seguito della verifica della documentazione stessa.

Interpretazioni **informali** MASAF

- Dal momento che per il 2023 è prevista la deroga alla BCCA7 (rotazione), **la norma si applicherà a partire dal 2024, intendendo il 2024 come anno «zero».** (Esempio, 2023 grano, 2024 grano, 2025 mais).
- Dal momento che l'ecoschema 4 ha la BCCA 7 come elemento di base pertinente, **non è ammessa in questo caso la deroga a tale BCCA 7 per il 2023.** È invece **ammessa la deroga su tale ecoschema per la BCAA 8, per il 2023, limitatamente al requisito del 4%.**
- Le aziende che accedono ad alcuni interventi ACA come per esempio, il biologico, la produzione integrata e le tecniche di lavorazione ridotta dei suoli, **possono accedere per il 2023 alla deroga prevista per la BCCA 8 relativamente al 4% a riposo.**
- **È possibile utilizzare il 4% a riposo previsto dalla BCCA 8 per accedere all'ECO5 (seminativi) occupando tale 4% con piante di interesse apistico.**

Dotazioni annue 2023 - Ecoschemi

	<i>mio eur</i>	<i>%</i>
ECO 1 Riduzione della antimicrobico resistenza e benessere animale	376,4	42,4%
- <i>di cui per pascolo allevamento brado bovini e suini</i>	66,2	7,5%
ECO 2 Inerbimento delle colture arboree	155,3	17,5%
ECO 3 Salvaguardia degli olivi di particolare valore paesaggistico	150,0	16,9%
ECO 4 Sistemi foraggeri estensivi	162,7	18,3%
ECO 5 Misure specifiche per gli impollinatori	43,4	4,9%
<u>Totale ecoschemi</u>	<u>887,8</u>	<u>100,0%</u>

- **Risorse importanti (25% dei pagamenti diretti)** che non devono essere perdute
- Un **quadro abbastanza equilibrato** tra settori/territori/soggetti...
- ... *da interpretare in maniera strategica con il resto del PSN e da applicare con flessibilità e semplicità.*
- *I pagamenti possono essere **pagamenti «compensativi»** non collegati ai pagamenti disaccoppiati ovvero **pagamenti supplementari** ai pagamenti disaccoppiati.*

Quadro generale degli ecoschemi

Dotazioni finanziarie e importi previsti per ha e per UBA con relativi livelli min e max dei pagamenti

Ecoschemi		Dotazioni	Importi (eur/ha e eur/UBA)			Ecoschemi		Dotazioni	Importi (eur/ha e eur/UBA)			
Importi unitari stimati		risorse 2023	previsto	min	max	Importi unitari stimati		risorse 2023	previsto	min	max	
Eco 1.1	Bovini da latte	108.035.730	66,00	46,20	156,33	Eco 3	Salvaguardia olivi	130.370.020	220,00	167,35	583,33	
	Caprini	5.983.260	60,00	42,00	127,37		Salvaguardia olivi N2000	11.869.176	264,00	200,82	700,00	
	Bovini dupl. Att.	17.762.598	54,00	37,80	156,33		Salvaguardia olivi ZVN	7.782.192	264,00	200,82	700,00	
	Ovini	36.330.900	60,00	42,00	127,37		150.021.388					
	Suini	39.167.520	24,00	16,80	34,70	Eco 4	SFE con avvicendamento	109.109.330	110,00	55,00	124,17	
	Vitelli a c. b.	3.674.280	24,00	16,80	90,73		SFE con avvicendamento N2000	41.288.016	132,00	66,00	149,00	
	Bovini da carne	82.504.224	54,00	37,80	116,11		SFE con avvicendamento ZVN	12.265.572	132,00	66,00	149,00	
	Bufali	16.792.050	66,00	46,20	129,26			162.662.918				
		310.250.562										
Eco 1.2	Suini	818.700	300,00	210,00	819,15	Eco 5	MS Impollinatori arboree	4.503.250	250,00	125,00	442,50	
	Bovini	65.354.880	240,00	168,00	537,00		MS Impollinatori arboree N2000	400.800	300,00	150,00	531,00	
		66.173.580					MS Impollinatori arboree ZVN	741.000	300,00	150,00	531,00	
Eco 2	Inerbimento c. a.	123.906.360	120,00	81,40	283,57		MS Impollinatori seminativi	25.297.500	500,00	250,00	659,00	
	Inerbimento c. a. N2000	11.031.120	144,00	97,67	340,28		MS Impollinatori seminativi N2000	2.844.000	600,00	300,00	790,80	
	Inerbimento c. a. ZVN	20.388.096	144,00	97,67	340,28		MS Impollinatori seminativi ZVN	9.573.000	600,00	300,00	790,80	
		155.325.576					43.359.550					
Totale generale								887.793.574				

Capi ammissibili	<ul style="list-style-type: none"> • Bovini da latte • Bovini da carne • Bovini a duplice attitudine • Vitelli a carne bianca • Ovini da latte • Ovini da carne • Caprini • Bufalini da latte • Bufalini da carne • Suini (tutte le tipologie)
Impegni	<p>Si prende a riferimento il valore della Dose Definita Giornaliera (DDD) per il periodo di osservazione che copre l'anno solare.</p> <p>Alla fine del periodo di osservazione gli allevamenti devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mantenere il valore di DDD per categoria <u>entro la mediana regionale</u> - Mantenere il valore di DDD <u>entro i valori soglia del 3° quartile</u> ma garantendo una riduzione di almeno il 20% - Passare i valori di DDD <u>dal quarto al terzo quartile</u> con una riduzione di almeno il 10% <ul style="list-style-type: none"> • Il tutto verificato tramite lo strumento di misurazione della performance denominato ClassyFarm nell'ambito del sistema «vetinfo»
Cumuli e divieti	L'Eco-schema è accessibile ALTERNATIVAMENTE all'ECO 1.2
Premio indicativo	Bovini da latte e bufali: 66,00; Ovini e Caprini: 60,00; Bovini da carne e a d.a.: 54,00; Suini e vitelli a c.b.: 24 euro/UBA. Premio calcolato come media annuale dei capi per categoria convertiti con la tabella che segue.

In pratica si procederà....

- ... rilevando a livello regionale tutti i DDD di ciascuna categoria di capo allevati e mettendoli in ordine di valore crescente

Si individueranno poi...

- ... il valore centrale della serie crescente di valori di DDD (mediana)
- i valori corrispondenti ai vari «quartili» che suddividono la serie in quattro parti uguali

Gli allevamenti si collocheranno quindi ...

- ... lungo tutta la distribuzione di valori di DDD e in base alla relativa posizione avranno o meno diritto a percepire l'aiuto dell'ECO1.1 come nel grafico che segue

Capi ammissibili	Allevamenti bovini (da latte, da carne e misti) e suini.
Impegni	Adesione al SQNBA rispettando gli impegni previsti dal disciplinare con ricorso al pascolo Deroghe: <ul style="list-style-type: none">- adesione al SQNBA non prevista per gli allevamenti biologici;- allevamenti di piccole dimensioni (massimo 20 UBA nel 2022 per la domanda 2023 e massimo 10 UBA negli anni successivi) previa autorizzazione della Regione o PPAA competente comunicata entro il 31 gennaio.
Cumuli e divieti	L'Eco-schema è accessibile ALTERNATIVAMENTE all'ECO 1.2
Premio indicativo	240 eur/UBA per i bovini e 300 eur/UBA per i suini. Premio calcolato come media annuale dei capi per categoria convertiti con la tabella che segue.

Tabella di conversione dei capi di bestiame in UBA

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovini di oltre due anni di età	1,0
Bovini da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Equini di oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Suini riproduttori > 50 KG	0,5
Altri suini di età superiore a 70 giorni	0,3

Per i **suini** le UBA premiabili sono calcolate considerando:

- le scrofe presenti in allevamento al 31 marzo dell'anno di presentazione della domanda ed
- i suini macellati nel corso dell'anno di presentazione della domanda, escluse le scrofe macellate

Il pagamento è concesso «con priorità al **detentore** dell'allevamento».

In caso di **soccida** la priorità è concessa al soccidario salvo diverso accordo tra le parti.

Superfici ammissibili	Superfici agricole utilizzate per colture permanenti e altre specie arboree permanenti a rotazione rapida.
Impegni	<ul style="list-style-type: none"> • Copertura vegetale erbacea su almeno il 70% della superficie oggetto di impegno spontanea o seminata nell'interfila o, per le colture non in filare, all'esterno della proiezione verticale della chioma, <u>tra il 15 settembre e il 15 maggio dell'anno successivo.</u> • <u>Divieto di diserbo chimico</u> nell'interfila o, per le colture non in filare, all'esterno della proiezione verticale della chioma. • <u>Divieto di lavorazioni del terreno</u> nell'interfila o, per le colture non in filare, all'esterno della proiezione verticale della chioma, <u>durante tutto l'anno.</u> • Gestione della copertura vegetale erbacea durante tutto l'anno <u>esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio</u>, trinciatura-sfibratura della vegetazione erbacea.
Cumuli e divieti	<p>Cumulo possibile: ECO 3, Integrato e biologico (SRA01 e SRA29 e POS)</p> <p>Cumulo non possibile: ECO 5 e SRA05 (Inerbimento Arboree – inerbimento interfila)</p>
Premio indicativo	120 eur/ha – 144 eur/ha in aree Natura 2000 e ZVN – pagamento compensativo.

Eco 3 - Salvaguardia olivi di valore paesaggistico

Superfici ammissibili	<p>Superfici olivetate di particolare valore paesaggistico e storico, anche in consociazione con altre colture arboree. Oliveti con densità mediamente inferiore a 300 piante per ettaro e quelli individuati dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, fino ad un massimo di 400 piante per ettaro, in base ad elementi oggettivi quali l'architettura degli impianti, le tecniche di allevamento ed altre pratiche tradizionali.</p> <p>Densità minima: 60 piante per ettaro.</p>
Impegni	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurare la <u>potatura biennale</u> delle chiome (100% delle piante entro due anni) durante il periodo 1° novembre - 30 aprile. • <u>Divieto di bruciatura in loco dei residui di potatura</u>, salvo diversa indicazione da parte delle competenti Autorità fitosanitarie. • <u>Mantenere l'oliveto oggetto di impegno nel suo <i>status quo</i></u>, quale valore paesaggistico e divieto di conversione, anche attraverso infittimenti, in sistemi più intensivi; l'impegno deve essere mantenuto per almeno un anno successivo a quello di adesione all'ecoschema.
Cumuli e divieti	<p>Cumulo possibile: ECO 2 <u>oppure</u> con ECO 5. Integrato e biologico (SRA01 e SRA29 e POS) e SRA25 (Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica).</p>
Premio indicativo	<p>220 eur/ha – 264 eur/ha in aree Natura 2000 e ZVN – pagamento compensativo</p>

Superfici ammissibili	<p>Superfici a seminativo in avvicendamento.</p> <p>L'eco-schema si applica alle colture principali e di secondo raccolto. Rientrano nell'avvicendamento anche colture pluriennali, erbe ed altre piante erbacee da foraggio e i terreni a riposo per un massimo di quattro anni consecutivi. Sono escluse le colture di copertura nel rispetto di quanto previsto dalla BCAA 7 e dal CGO 2</p>
Impegni	<ul style="list-style-type: none"> Assicurare nell'avvicendamento almeno biennale la <u>presenza di leguminose e foraggere o di colture da rinnovo (v. slide successiva)</u>, inserendo nella rotazione, per la medesima superficie, almeno una miglioratrice proteica o oleaginosa, o almeno una coltura da rinnovo. <p><i>Nota: pluriennali, erbe e altre foraggere e riposo: impegno assolto «ipso facto». Dopo la medica al 4° anno può seguire una depauperante/rinnovo/miglioratrice. Periodo di controllo: 1° giugno-30 novembre .</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Sulle leguminose e foraggere <u>non è consentito l'uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari</u> nel corso dell'anno. Sulle colture da rinnovo è consentito l'uso della tecnica della difesa integrata o produzione biologica (solo tecniche di difesa fitosanitaria). Fatta eccezione per le aziende zootecniche, effettuare <u>l'interramento dei residui</u> di tutte le colture in avvicendamento. <p><i>Nota: valide in alternativa tecniche di agricoltura conservativa (No, minimum e strip tillage).</i></p>
Cumuli e divieti	Cumulo possibile: ECO 5. Integrato e biologico (SRA01 e SRA29 e POS)
Premio indicativo	110 eur/ha – 132 eur/ha in aree Natura 2000 e ZVN – pagamento compensativo

Elenco delle colture da rinnovo

Mais o Granoturco (<i>Zea mays L.</i>)	Colza (<i>Brassica napus L.</i>)
Soia (<i>Glycine max L.</i>)	Tabacco (<i>Nicotiana spp L.</i>)
Girasole (<i>Helianthus annuus L.</i>)	Cipolla (<i>Allium cepa L.</i>)
Pomodoro (<i>Lycopersicon esculentum Mill.</i>)	Cocomero (<i>Cirillus lanatus Thumb.</i>)
Patata (<i>Solanum tuberosum L.</i>)	Aglione (<i>Allium sativum L.</i>)
Sorgo da granella (<i>Sorghum vulgare Pers.</i>)	Canapa (<i>Cannabis sativa L.</i>)
Carciofo (<i>Cynara cardunculus L.</i>)	Lino (<i>Linum usitatissimum L.</i>)
Barbabietola da zucchero (<i>Beta vulgaris L.</i>)	Arachide (<i>Arachis hypogaea L.</i>)
Melone (<i>Cucumis melo L.</i>)	Ravizzone (<i>Brassica campestris L.</i>)
Peperone (<i>Capsicum Annuum L.</i>)	Carota (<i>Daucus carota L.</i>)
Melanzana (<i>Solanum melongena L.</i>)	

In sede di Conferenza Stato-Regioni aggiunte Peperone, Melanzana e Carota rispetto al precedente elenco

Eco 5 - Misure specifiche per gli impollinatori (arboree)

Superfici ammissibili	Superfici con Arboree in cui si garantisce una copertura dedicata con piante di interesse apistico <u>a perdere</u> presenti <u>in miscuglio</u> .
Impegni	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Mantenimento di una copertura vegetale su almeno il 70% della superficie oggetto di impegno</u>, dedicata con piante di interesse apistico spontanee o seminate nell'interfila o, per le colture non in filare, all'esterno della proiezione verticale della chioma. Superficie minima di almeno 0,25 ha contigui, larghezza minima 20 mt. • <u>Non eseguire operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura</u> delle piante di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura (1° marzo - 30 settembre). • <u>Non utilizzare diserbanti chimici ed eseguire il controllo esclusivamente meccanico o manuale</u> di piante infestanti non di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree oggetto di impegno. • Non utilizzare gli altri prodotti fitosanitari <u>durante la fioritura sia della coltura arborea sia della coltura di interesse apistico</u> su tutta la superficie delle coltivazioni arboree oggetto di impegno; durante il resto dell'anno applicare le tecniche della difesa integrata.
Cumuli e divieti	Cumulo possibile: ECO 3, Integrato e biologico (SRA01 e SRA29 e POS). Cumulo non possibile: ECO 2.
Premio indicativo	250 eur/ha (300 eur/ha per aree Natura 2000 e ZVN) – pagamento supplementare al BISS.



Superfici ammissibili	Superfici con Seminativi in cui si garantisce una copertura dedicata con piante di interesse apistico <u>a perdere presenti in miscuglio.</u>
Impegni	<ul style="list-style-type: none">• <u>Mantenimento di una copertura vegetale</u> dedicata con piante di interesse apistico spontanee o seminate. Superficie minima di almeno 0,25 ha contigui, larghezza minima 20 mt + <u>fascia di rispetto 3-5 metri</u> («distanza massima pagabile») da colture limitrofe non soggette a limitazioni uso prodotti fitosanitari.• <u>Non eseguire operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura</u> delle piante di interesse apistico su tutta la superficie oggetto di impegno, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura (1° marzo - 30 settembre).• <u>Non utilizzare diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari ed eseguire il controllo esclusivamente meccanico</u> o manuale di piante infestanti non di interesse apistico su tutta la superficie oggetto di impegno. Terminata la fioritura è possibile effettuare la semina di una coltura principale.
Cumuli e divieti	Cumulo possibile: ECO 4, Integrato e biologico (SRA01 e SRA29 e POS).
Premio indicativo	500eur/ha (600 eur/ha per aree Natura 2000 e ZVN) – pagamento supplementare al BISS.

Cumulabilità tra Ecoschemi

- **Non sempre consentita.** Anzi talvolta esplicitamente preclusa.
- Casi ancora **dubbi**: es. ECO 4 ed ECO 5 (seminativi) sono o non sono cumulabili? Sono cumulabili in base a quanto riportato nel PSN e nel DM. Si potrebbe trattare di uno degli aspetti «in revisione» a gennaio.

Complementarietà con interventi SR

- Spesso possibile. In questi casi va valutata la sovrapposizione degli impegni tra Ecoschemi e interventi di sviluppo rurale. IN questo caso **va ricalcolato (non è stato fatto con il PSP) il premio dello sviluppo rurale** (non quello dell'Ecoschema).

+63 milioni di euro
(+14%) per anno destinati
a pagamenti accoppiati...

... con alcune significative
novità.

Pagamenti accoppiati

INTERVENTI	PSN approvato (anno 2023)	PLAFOND ACCOPPIATI 2021	Diff. Assoluta	Diff. % plafond	Importo unitario previsto 2023 (eur/capo-eur/ha)	Importo definitivo 2021 (eur/capo-eur/ha)	Diff. 2023-2021 (eur/capo-eur/ha)
Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità	68.492.933	65.577.606	+2.915.327	+4,4%	67,15	65,86	+1,29
Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità siti in zone montane	20.864.417	25.433.303	-4.568.886	-18,0%	122,93	133,31	-10,38
Bufale da latte	3.174.967	3.774.251	-599.284	-15,9%	32,70	36,47	-3,77
Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico	37.192.248	23.889.292	+13.302.957	+55,7%	118,22	133,08	-14,86
Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine non iscritte nei libri genealogici o nel registro anagrafico	7.710.450	7.505.612	+204.838	+2,7%	70,67	66,85	+3,82
Vacche a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico, inserite in piani selettivi o di gestione razza		13.424.324	-13.424.324	-100,0%		147,32	
Totale vacche nutrici	44.902.699	44.819.227	+83.471	+0,2%			
Capi bovini macellati, età 12 - 24 mesi, allevati per almeno sei mesi	3.175.116	3.774.251	-599.135	-15,9%	38,98	33,75	+5,23
Capi bovini macellati tra 12 e 24 mesi ed etichettati, qualità, forme associate e dodici mesi	64.408.440	65.105.825	-697.385	-1,1%	57,51	54,83	+2,68
Agnelle da rimonta	7.710.635	8.706.510	-995.875	-11,4%	23,09	23,15	-0,06
Capi ovini e caprini macellati IIIGG	5.442.801	5.060.927	+381.874	+7,5%	5,91	5,57	+0,34
ACCOPPIATO MISURE ZOOTECCNIA	218.172.007	222.251.901	-4.079.893	-1,8%			
Grano Duro	91.356.852	77.729.550	+13.627.302	+17,5%	93,50	85,03	+8,47
Oleaginose	12.726.328	12.995.431	-269.103	-2,1%	101,00	47,81	+53,19
Agrumi	15.907.910	0	+15.907.910	=	150,85	=	
Riso	74.085.407	32.638.691	+41.446.716	+127,0%	336,46	143,71	+192,75
Barbabietola	19.998.515	21.501.792	-1.503.277	-7,0%	657,93	768,01	-110,08
Pomodoro da trasformazione	10.453.769	10.336.300	+117.469	+1,1%	173,64	151,84	+21,80
Oliveti in regioni specializzate	0	40.487.417	-40.487.417	-100,0%	=	93,25	
Oliveti con pendenza media > 7,5%	0	12.180.536	-12.180.536	-100,0%	=	101,3	
Olio Dop e Igp	11.817.304	11.794.534	+22.770	+0,2%	116,97	109,13	+7,84
ACCOPPIATO MISURE A SUPERFICIE	236.346.085	219.664.251	+16.681.834	+7,6%			
Totale zootecnia e misure a superficie	454.518.092	441.916.152	+12.601.940	+2,9%			
Soia	30.766.946	9.049.624	+21.717.322	+240,0%	136,32	68,51	+67,81
Proteiche-leguminose eccetto soia	39.157.931	10.808.082	+28.349.849	+262,3%	40,04	25,24	+14,80
COLTURE PROTEICHE (2%)	69.924.877	19.857.706	+50.067.172	+252,1%			
Totale accoppiato	524.442.970	461.773.858	+62.669.112	+13,6%			

Calcolo dei premi

- I premi ad ettaro e per capo sono del tutto «indicativi». Gli ettari ed i capi presi a riferimento sono molto differenti da quelli del 2021.

Premi bovini

- In linea generale i pagamenti accoppiati sono concessi agli allevamenti che aderiscono a Classyfarm nell'anno di presentazione della domanda.
- L'adesione a Classyfarm non è richiesta per gli allevamenti in zone montane.

Premi coltivazioni annuali

- Dall'anno 2024 in linea generale è obbligatorio l'utilizzo di sementi/materiali vegetativi certificati, tranne che per il premio accoppiato proteiche/leguminose.
- Le aziende biologiche possono utilizzare sementi convenzionali qualora quelle biologiche non fossero presenti sul mercato.

Oliveti e agrumeti

- Oliveti: premiati gli oliveti «inseriti in sistema dei controlli per la produzione oli DOP e IGP».
- Agrumeti: premiati gli agrumeti «inseriti in sistema dei controlli per la produzione di agrumi DOP e IGP» ovvero con obbligo di conferimento ad OP riconosciute.

Grazie e arrivederci